ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO, DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 16

Elezione del sindaco e del presidente della provincia Nomina della giunta

L'articolo 34 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' sostituito dal seguente: "Art. 34 (Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della giunta). - 1. Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli. 2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo. 3. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di assessore non puo' essere nel mandato successivo ulteriormente nominato assessore. 4. 11 sindaco puo' revocare uno o piu' assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio".

Versione in vigore dal 28 marzo 1993, non più in vigore dal 13 ottobre 2000 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale
Estremi	Legge 25 marzo 1993, n. 81
Capo	II — Competenze degli organi comunali e provinciali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/elezione-diretta-del-sindaco-del-presidente-della-provincia-del/art-16-elezione-del-sindaco-e-del-presidente-della-provincia-nomina-della/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it